Causa Scuderoni c. *Italia - Prima sezione - 23 settembre 2025 (ricorso n. 6045/24)*

Divieto di trattamenti disumani e degradanti (art. 3 CEDU) – Obblighi positivi dello Stato – Obbligo di prevenire e punire le violenze domestiche e di proteggere le vittime – Maltrattamenti in famiglia – Violenza di genere – Ritardo e inadeguatezza delle misure di protezione – Violazione – Sussiste.

Diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) – Obblighi positivi dello Stato – Obbligo di prevenire e punire le violenze domestiche e di proteggere le vittime – Maltrattamenti in famiglia – Violenza di genere – Ritardo e inadeguatezza delle misure di protezione – Violazione – Sussiste.

Integra una violazione dell'art. 3 CEDU la mancata adozione, da parte delle autorità nazionali, di misure tempestive, adeguate e proporzionate a protezione di una donna vittima di reiterate violenze domestiche, nonché la conduzione di indagini penali lente e superficiali, viziate da stereotipi di genere e da una minimizzazione della gravità dei fatti denunciati.

Integra una violazione dell'art. 8 CEDU la mancata adozione, da parte delle autorità nazionali, di misure tempestive, adeguate e proporzionate a protezione di una donna vittima di reiterate violenze domestiche, nonché la conduzione di indagini penali lente e superficiali, viziate da stereotipi di genere e da una minimizzazione della gravità dei fatti denunciati.

Fatto. Valentina Scuderoni aveva convissuto con G.C. e ne era nato D. L'unione era terminata nel 2017, ma i due genitori erano rimasti a vivere nella medesima abitazione.

Sul versante civile, la ricorrente aveva adito il tribunale di Civitavecchia, chiedendo l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dell'affidamento e dei tempi di visita, nonché una valutazione dell'idoneità genitoriale dell'*ex* compagno, descrivendo minacce, denigrazioni e restrizioni nell'uso dell'abitazione. Il tribunale, tuttavia, non ritenendo sussistenti ragionevoli motivi per limitare la responsabilità genitoriale del padre, aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio, collocandolo presso la madre, e assegnato a quest'ultima il godimento della casa familiare.

Nel marzo 2018, nella vicenda si aprì anche un piano penale, giacché la ricorrente aveva denunciato il suo *ex* compagno per maltrattamenti in famiglia e per atti persecutori. Ella addusse un aggravarsi dei comportamenti dell'uomo, segnalando, fra l'altro, insulti quotidiani (anche in presenza del figlio), pressioni economiche, minacce di limitare la sua genitorialità e comportamenti persecutori (ad esempio, intrusioni nella posta elettronica personale).

Successivamente, la ricorrente denunciò anche un'aggressione fisica (strattonamento per i capelli) che l'aveva costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove le venivano diagnosticate lesioni alla colonna cervicale e alle spalle. A seguito di questi fatti, la ricorrente lasciò la casa con il figlio e si trasferiva presso la madre. Contestualmente, si rivolse a un centro antiviolenza. Nello stesso periodo, inoltre, un medico le diagnosticò un disturbo d'ansia generalizzato con insonnia, correlato alla separazione conflittuale.

Ciò nonostante, il procedimento penale – giunto a dibattimento – si concluse con l'assoluzione dell'*ex* compagno. Il tribunale, infatti, motivò la decisione qualificando gli episodi denunciati come "dispetti" e come espressione di un conflitto di coppia derivante dal momento di crisi, escludendo l'abitualità dei maltrattamenti e ritenendo non provato l'elemento soggettivo del reato. Peraltro, anche il pubblico ministero, pur riconoscendo la riprovevolezza delle condotte dell'imputato, reputò ragionevole la sentenza e rinunciò a proporre appello.

A seguito dei fatti suddetti, la ricorrente adì la Corte EDU, denunciando la violazione degli artt. 3, 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Diritto. La Corte esamina le doglianze unicamente alla luce degli artt. 3 e 8 CEDU, in ragione della natura dei fatti allegati e della propria giurisprudenza sul punto. In via preliminare, inoltre, respinge l'eccezione statale di mancato esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni, rilevando che l'azione civile non è rimedio idoneo a soddisfare l'obbligo dello Stato di indagare efficacemente sulle violenze domestiche.

Nel merito, la Corte ribadisce che la violenza domestica include non solo le aggressioni fisiche, ma anche altre condotte degradanti come coercizioni, minacce, *stalking*, privazioni e violenze psicologiche. Alla luce dei certificati medici, delle denunce, della fuga dalla casa familiare e della valutazione del centro antiviolenza, secondo la Corte, la soglia di gravità richiesta per integrare una violazione dell'art. 3 CEDU risulta superata. Per i giudici, inoltre, la condotta persecutoria tenuta dall'*ex* compagno è idonea a configurare una violazione dell'art. 8 CEDU, concernente il diritto alla vita privata e familiare.

Quanto agli obblighi positivi dello Stato, la Corte richiama i principi ribaditi dalla sentenza Kurt *c.* Austria (*Grande Chambre*, 15 giugno 2021): reazione immediata da parte delle autorità nazionali a fronte di una denuncia per violenza di genere o domestica; valutazione completa, autonoma e proattiva dei rischi per la persona offesa; adozione di misure preventive proporzionate alla gravità del fatto denunciato. Nel caso concreto, la risposta delle autorità civili e penali è stata tardiva e carente: in particolare, né il giudice civile né quello penale hanno adottato misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica della ricorrente (ad esempio, venne negato l'ordine di protezione contro gli abusi familiari *ex* art. 342-*bis* c.c.). Per la Corte, infatti, le autorità avrebbero dovuto sapere dell'esistenza di un rischio reale e immediato e adottare tempestivamente provvedimenti restrittivi e di protezione.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, secondo la Corte, l'indagine e il processo penale non hanno soddisfatto i requisiti minimi di celerità e accuratezza. A riguardo, infatti, la Prima sezione rammenta le varie lungaggini che hanno afflitto il processo penale: due mesi per l'iscrizione della *notitia criminis*; l'apertura del dibattimento oltre due anni dopo la denuncia; la durata di quattro anni dell'intera procedura; il susseguirsi di quattro giudici.

Inoltre, anche la motivazione assolutoria è ritenuta insufficiente e irragionevole: infatti, ha svalutato un quadro di condotte oggettivamente moleste (ad esempio, registrazioni delle conversazioni e della vita privata; controllo dei dispositivi elettronici; minacce; atti volti a privare del sonno la ricorrente), declassandole a semplici "dispetti", da ritenersi ordinari in un contesto di crisi di coppia. Peraltro, il tribunale ha anche messo in dubbio l'attendibilità della vittima, senza valutare adeguatamente il referto medico e le altre prove acquisite concernenti la sussistenza dei fatti di violenza domestica.

Secondo la Corte (e conformemente ai precedenti Talpis *c.* Italia del 2017[1] e V.C. *c.* Italia del 2018[2]), pertanto lo Stato italiano non ha garantito alla ricorrente una tutela giuridica e materiale tempestiva e proporzionata ai fatti denunciati[3], costringendola a subire ingiuste sofferenze psico-fisiche, in violazione degli artt. 3 e 8 CEDU.

Lo Stato italiano viene quindi condannato al pagamento alla ricorrente di 15.000 euro (al netto delle imposte), per il danno morale, e di 10.000 euro (al netto delle imposte) per le spese processuali.

---

[1] Su cui v. diffusamente il *Quaderno* n. 14 (2017), pag. 40 ss.
[2] Su cui v. il *Quaderno* n. 15 (2018), pag. 34 ss.
[3] Su questi aspetti v. anche la sentenza X. *c.* Cipro del 27 febbraio 2025, pubblicata anche in *Cassazione penale* 2025, n. 10, con nota di C. TOZZI.